



# COMUNE DI FRASCATI

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N° 26 del 29-03-2018

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ed in Prima convocazione.

Al momento dell'inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

<b>Mastrosanti Roberto</b>	<b>Presente</b>	<b>D'Uffizi Franco</b>	<b>Presente</b>
<b>Gizzi Paola</b>	<b>Assente</b>	<b>Angelantoni Matteo</b>	<b>Presente</b>
<b>Forlini Gelindo</b>	<b>Presente</b>	<b>Pagnozzi Raffaele</b>	<b>Presente</b>
<b>Sbardella Francesca</b>	<b>Presente</b>	<b>Travaglini Gianluca</b>	<b>Presente</b>
<b>Gori Arianna</b>	<b>Presente</b>	<b>Gherardi De Candeo Roberto</b>	<b>Presente</b>
<b>Lonzi Marco</b>	<b>Presente</b>	<b>Privitera Giuseppe</b>	<b>Presente</b>
<b>Magliocchetti Marco</b>	<b>Presente</b>	<b>Cimmino Damiano</b>	<b>Presente</b>
<b>Ambrosio Mattia</b>	<b>Presente</b>	<b>Santoro Lucia</b>	<b>Assente</b>
<b>Fiasco Mirko</b>	<b>Presente</b>		

Assegnati 17

Presenti 15

In carica 17

Assenti 2

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE** Michele Smargiassi.

Il Presidente Franco D'Uffizi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta del giorno.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

Marco Magliocchetti

Mirko Fiasco

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 21-03-2018

**Il Dirigente del Settore**  
**F.to Eleonora Magnanimi**

Parere **FAVOREVOLE** sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)

addì 21-03-2018

**Il Dirigente del Settore Finanziario**  
**F.to Eleonora Magnanimi**

Con la continuazione; risultano presenti n. 10 Consiglieri oltre il Sindaco; assenti n. 6 (Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Privitera, Santoro, Fiasco);  
In allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, vi è il resoconto testuale degli interventi, al cui contenuto integralmente si rinvia.  
Di seguito, illustra l'argomento l'Assessore Gori.  
Rientra in aula il Cons. Privitera.  
Di tal che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota variabile, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (1) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41 in data 28.06.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 09.07.2012 ha previsto:

1. aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale</b>
---	--------------------------------------

	<b>IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,45%
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.001 e fino a € 55.000	0,71%
Oltre € 55.001 e fino a € 75.000	0,76%
Oltre € 75.001	0,80%

2. una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore ad euro 12.000,00;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a p. 1.550.000,00, determinato secondo un criterio di competenza/di cassa;

Visto l'articolo 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

( i )

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2018/2020;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione palese, resa per appello nominale, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 11 oltre il Sindaco;  
Consiglieri assenti n. 5 (Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Santoro, Fiasco);  
Voti favorevoli n. 12;  
Astenuiti nessuno;  
Voti contrari nessuno;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, le aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,45%
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.001 e fino a € 55.000	0,71%
Oltre € 55.001 e fino a € 75.000	0,76%
Oltre € 75.001	0,80%

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese favorevole unanime dei presenti. Assenti: Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Santoro, Fiasco.

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente**  
F.to D'Uffizi Franco

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Smargiassi Michele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal

24-04-2018

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

- ✓ Immediatamente eseguibile  
Diverrà esecutiva il 19-05-2018

Frascati, lì 24-04-2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Smargiassi Michele